

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 268/A

Il Consiglio Federale

- visto l'art. 27, comma 5 *bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili;
- attesa la necessità di stabilire per la stagione sportiva 2025/2026, ai sensi dell'art. 40 delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche, di calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;
- tenuto conto che, in linea con le finalità della disposizione legislativa sopra richiamata, vi è la esigenza di privilegiare, nell'ambito della quota definita per la F.I.G.C., l'acquisizione di calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da destinare esclusivamente al campionato di Serie A femminile;
- ritenuto opportuno confermare anche per la stagione sportiva 2025/2026 le disposizioni per i nuovi tesseramenti di calciatrici con cittadinanza britannica e albanese, equiparate ai fini sportivi alle calciatrici comunitarie, il cui tesseramento dovrà comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di flussi di ingresso di lavoratori stranieri in Italia;
- ritenuto opportuno, altresì, assicurare la applicazione delle disposizioni F.I.F.A. per la protezione dei minori;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

A) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A femminile nella stagione sportiva 2025/2026 che, alla data del 30 giugno 2025, avranno più di due calciatrici professioniste cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserate per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatrici professioniste cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, di cui una a condizione che al momento della richiesta di tesseramento sia stata convocata, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare ufficiali della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento, o per cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera.

B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A femminile nella stagione sportiva 2025/2026 che, alla data del 30 giugno 2025, avranno una o due calciatrici professioniste di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserate per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatrici professioniste di detti paesi provenienti dall'estero.

C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A femminile nella stagione sportiva 2025/2026 che, alla data del 30 giugno 2025, non avranno calciatrici professioniste cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserate per esse a titolo definitivo potranno tesserare calciatrici professioniste di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatrici di detti paesi per esse tesserate. Nel caso in cui una società richieda il tesseramento, ai sensi del presente punto, di una o più calciatrici, la prima di esse, al momento della richiesta di tesseramento, dovrà essere stata convocata, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento o per cinque gare della propria Nazionale di categoria in carriera.

D) Le nuove tesserate, ai sensi delle precedenti lett. A), B) e C), potranno trasferirsi nella stagione sportiva 2025/2026 in altre società del Campionato di Serie A femminile e, esclusivamente a titolo temporaneo, in società del Campionato di Serie B femminile nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserate provenendo dall'estero.

E) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile non riguardano le calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserate alla data del 30 giugno 2025 in Italia, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno. Le calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. tesserate per Società non professionistiche non possono assumere qualifica di calciatrice professionista prima che sia trascorso lasso temporale non inferiore a quello compreso tra due periodi di campagna trasferimenti di Serie A femminile, fatta eccezione per le Società neo promosse in Serie A femminile che potranno stipulare contratto da professionista con le calciatrici dilettanti di detti paesi, già per esse tesserate nella stagione sportiva 2024/2025.

Il tesseramento, senza limitazioni numeriche, di calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie o Apprendista Prof, è consentito:

- per maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferite da minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o che si siano tesserate da minorenni, avvalendosi residualmente dell'art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell'art. 1, comma 369 della Legge n. 205/2017 o del D.Lgs. 36/2021 o che siano state tesserate da minorenni con autorizzazione rilasciata dalla FIFA, o che siano state tesserate per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l'attività giovanile e scolastica;

- per minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA e quelle previste dalla legislazione vigente.

F) Le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparate a tutti gli effetti a quelle comunitarie.

Per le sole società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A femminile nella stagione sportiva 2025/2026, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di flussi di ingresso di lavoratori stranieri in Italia, è consentito il tesseramento di una sola calciatrice professionista britannica e di una sola calciatrice professionista albanese per società, proveniente dall'estero, al di fuori delle limitazioni previste dalle precedenti lettere A), B) e C).

Le nuove calciatrici con cittadinanza britannica e albanese, tesserate in applicazione di quanto precede, potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A femminile nella stagione sportiva 2025/2026, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserate provenendo dall'estero.

Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2025/2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina